

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00190 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 1980.

Riconoscimento dell'esistenza del carattere di pubblica calamità agli eventi alluvionali che il 25 ottobre ed il 3 novembre 1979 hanno colpito il comune di Catania.

Pag. 5518

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1981.

Disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e tabelle di equiparazione del personale degli enti pubblici soppressi

Pag. 5518

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 12 agosto 1981.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfettario di determinazione dell'imponibile della imposta sugli spettacoli

Pag. 5523

Ministero del tesoro

DECRETO 17 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma

Pag. 5523

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 8 agosto 1981.

Erogazione di un aiuto comunitario per il cotone per la campagna di commercializzazione 1981-82

Pag. 5523

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 20 agosto 1980, n. 1192.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Monte Sant'Angelo

Pag. 5525

DECRETO 20 agosto 1980, n. 1193.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per le industrie metalmeccaniche in Novi Ligure

Pag. 5525

DECRETO 20 agosto 1980, n. 1194.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Nocera Inferiore

Pag. 5525

DECRETO 20 agosto 1980, n. 1195.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Cinisello Balsamo

Pag. 5525

DECRETO 20 agosto 1980, n. 1196.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri in Ceva

Pag. 5525

DECRETO 20 agosto 1980, n. 1197.

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Codogno

Pag. 5525

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di un vice commissario per le zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980

Pag. 5526

Ministero di grazia e giustizia: Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate)

Pag. 5526

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica

Pag. 5526

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli

Pag. 5527

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola superiore della pubblica amministrazione: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al terzo corso di preparazione con concessione di centonovantasei borse di studio, per il reclutamento di centosessantatré impiegati delle carriere direttive amministrative

Pag. 5529

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso,

per titoli, a quarantaquattro posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ascoli Piceno

Pag. 5529

Regione Lombardia: Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

Pag. 5532

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 1980.

Riconoscimento dell'esistenza del carattere di pubblica calamità agli eventi alluvionali che il 25 ottobre ed il 3 novembre 1979 hanno colpito il comune di Catania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che gli eventi alluvionali che nei giorni 25 del mese di ottobre e 3 del mese di novembre dell'anno 1979 hanno colpito il comune di Catania, sono stati di eccezionale gravità, tale da giustificare, per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità agli eventi alluvionali che nei giorni 25 del mese di ottobre e 3 del mese di novembre dell'anno 1979 hanno colpito il comune di Catania.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

FORLANI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

BISAGLIA

Il Ministro del tesoro

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1981

Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 244

(4991)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1981.

Disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e tabelle di equiparazione del personale degli enti pubblici soppressi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386, concernente il personale proveniente dagli enti di sviluppo posto in posizione di comando presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero dichiarato in soprannumero rispetto alle nuove finalità istituzionali degli enti medesimi, ancorchè non inquadrato nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618/1977;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1978 e 20 febbraio 1980, concernenti l'inquadramento nei ruoli unici dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, dei dipendenti degli enti pubblici soppressi ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, 31 dicembre 1979, 24 febbraio 1980, 25 agosto 1980 e 14 novembre 1980, concernenti l'assegnazione ai ruoli unici dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618/1977, dei dipendenti degli enti pubblici soppressi ai sensi dell'art. 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641, ovvero soppressi e privati della personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1980, con il quale è stato esteso ai direttori generali degli enti pubblici soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641, o privatizzati a norma dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il trattamento economico vigente per il personale con qualifica dirigenziale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1980, concernente la posizione giuridica ed il trattamento economico attribuiti, in attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, al personale degli enti pubblici soppressi in applicazione della legge 21 ottobre 1978, n. 641, oppure privati della personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Tenuto conto dello svolgimento delle carriere e delle funzioni previste, rispettivamente, dalle norme sullo stato giuridico del personale statale e da quelle degli enti pubblici da cui proviene il personale da inquadrare nei ruoli speciali;

Rilevato che l'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, ha omogeneizzato le posizioni giuridiche del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 e che, pertanto, nelle operazioni di inquadramento nei ruoli speciali, da istituire ai sensi del citato art. 24-*quinquies*, va assicurata la parità di trattamento per il personale proveniente da ciascuno degli enti soppressi e che ciò deve tradursi nella definizione di criteri generali di inquadramento comuni per l'intero corpo di personale interessato;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 353, concernente delega al Ministro Segretario di Stato senza portafoglio per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, sarà inquadrato nei ruoli speciali da istituire presso le amministrazioni dello Stato a norma del quinto comma dello stesso art. 24-*quinquies*, sulla base della equiparazione fra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite negli ordinamenti di provenienza alla data del 30 dicembre 1980, stabilita nelle tabelle annesse al presente decreto e con l'osservanza dei criteri generali fissati nei successivi articoli.

Il personale, la cui posizione subisca variazioni aventi effetto da data anteriore a quella di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei ruoli speciali, sarà oggetto di una nuova operazione di inquadramento, anche in soprannumero.

Art. 2.

L'inquadramento nei ruoli speciali del personale avverrà in ordine progressivo, in relazione all'anzianità di qualifica posseduta ed, in caso di pari anzianità, a quella nella carriera e, successivamente, all'età.

Il personale conserva nel ruolo speciale l'anzianità di servizio e di qualifica complessiva maturata nell'ordinamento di provenienza.

Art. 3.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli speciali, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo al 30 dicembre 1980, spettante per stipendio ed eventuali assegni personali pensionabili.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo in godimento sia inferiore allo stipendio iniziale del livello retributivo da assegnare, è attribuito questo ultimo stipendio.

Qualora invece il trattamento economico complessivo in godimento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti, anche convenzionali, d'importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Nei confronti del personale che rivestiva nell'ente pubblico di provenienza la qualifica di dirigente e di dirigente superiore, il nuovo trattamento economico è attribuito, con i criteri di cui ai precedenti commi, ponendo a confronto il trattamento economico com-

complessivo in godimento al 30 dicembre 1980 con lo stipendio più l'indennità di funzione stabiliti dal vigente ordinamento statale per le qualifiche, rispettivamente, di primo dirigente e di dirigente superiore.

Art. 4.

Nei confronti del personale non di ruolo si applica, ai fini dell'inquadramento nei ruoli speciali, il disposto dell'art. 30, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con riferimento al trattamento economico complessivo annuo lordo, così come determinato ai sensi del precedente art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1981

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la funzione pubblica

DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1981
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106

**EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE E LE POSIZIONI DEL PERSONALE
DA INQUADRARE NEI RUOLI SPECIALI**

TABELLA A

RUOLO AMMINISTRATIVO

Qualifiche dell'ordinamento statale	Legge 11 luglio 1980, n. 312	Posizione del personale degli enti soppressi da inquadrare
Dirigente generale di livello C (consigliere ministeriale)	—	Direttore generale di ente di 2° livello, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 Dirigente generale di ente di 1° livello
Dirigente superiore (consigliere ministeriale aggiunto)	—	Direttore generale di ente di 3° livello Dirigente superiore
Primo dirigente (vice consigliere ministeriale)	—	Dirigente
Direttore aggiunto di divisione	8° qualifica funzionale	Direttore aggiunto di divisione o qualifiche equiparate Direttore di sezione o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica o con 9 anni e 6 mesi di anzianità nella carriera Collaboratore coordinatore o qualifiche equiparate Collaboratore o qualifiche equiparate con 9 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica Collaboratore già vincitore di concorso a direttore di sezione, con 5 anni di anzianità nella qualifica o qualifiche equiparate
Direttore di sezione Consigliere Segretario o ragioniere capo	7° qualifica funzionale	Direttore di sezione o consigliere o qualifiche equiparate Collaboratore o qualifiche equiparate Segretario capo o qualifiche equiparate Segretario principale o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica o con 13 anni di anzianità nella carriera Assistente coordinatore o qualifiche equiparate Assistente o qualifiche equiparate con 13 anni di anzianità nella qualifica Assistente già vincitore di concorso a segretario principale o qualifiche equiparate, con 5 anni di anzianità nella qualifica

Qualifiche dell'ordinamento statale	Legge 11 luglio 1980, n. 312	Posizione del personale degli enti soppressi da inquadrare
Segretario o ragioniere principale Segretario o ragioniere	6 ^a qualifica funzionale	Segretario principale e segretario o qualifiche equiparate Assistente o qualifiche equiparate
Coadiutore superiore	5 ^a qualifica funzionale	Coadiutore superiore o qualifiche equiparate Coadiutore principale o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica o con 13 anni di anzianità nella carriera Archivista dattilografo - livello differenziato o qualifiche equiparate Archivista dattilografo all'8 ^a classe stipendiale o qualifiche equiparate Archivista dattilografo o qualifiche equiparate con 13 anni di anzianità nella qualifica Archivista dattilografo già vincitore di concorso a coadiutore principale o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica
Coadiutore principale Coadiutore	4 ^a qualifica funzionale	Coadiutore principale e coadiutore o qualifiche equiparate Archivista dattilografo o qualifiche equiparate
Commesso capo	3 ^a qualifica funzionale	Commesso capo o qualifiche equiparate Commesso livello differenziato Commesso o qualifiche equiparate con 8 anni di anzianità nella qualifica
Commesso	2 ^a qualifica funzionale	Commesso o qualifiche equiparate

RUOLO TECNICO

TABELLA B

Qualifiche dell'ordinamento statale	Legge 11 luglio 1980, n. 312	Posizione del personale degli enti soppressi da inquadrare
Dirigente superiore	—	1 ^a qualifica professionale con 18 anni di servizio di ruolo
Primo dirigente	—	1 ^a qualifica professionale con 15 anni di servizio di ruolo
Direttore aggiunto di divisione	8 ^a qualifica funzionale	1 ^a qualifica professionale con 8 anni e 6 mesi di servizio di ruolo Direttore aggiunto di divisione o qualifiche equiparate Direttore di sezione o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica o con 8 anni e 6 mesi di anzianità nella carriera Collaboratore tecnico coordinatore Collaboratore tecnico con 8 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica Collaboratore tecnico già vincitore di concorso a direttore di sezione o qualifiche equiparate, con 5 anni di anzianità nella qualifica

Qualifiche dell'ordinamento statale	Legge 11 luglio 1980, n. 312	Posizione del personale degli enti soppressi da inquadrare
Direttore di sezione Consigliere Segretario tecnico capo	7ª qualifica funzionale	1ª qualifica professionale consigliere e direttore di sezione o qualifiche equiparate Collaboratore tecnico o qualifiche equiparate 2ª qualifica professionale livello differenziato 2ª qualifica professionale con 12 anni di anzianità nella qualifica Assistente tecnico coordinatore o qualifiche equiparate Assistente tecnico con 12 anni di anzianità nella qualifica o qualifiche equiparate Segretario tecnico capo o qualifiche equiparate Segretario tecnico principale o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica o con 12 anni di anzianità nella carriera Segretario tecnico già vincitore di concorso a segretario principale o qualifiche equiparate, con 5 anni di anzianità nella qualifica
Segretario tecnico principale Segretario tecnico	6ª qualifica funzionale	2ª qualifica professionale Segretario tecnico principale e segretario tecnico o qualifiche equiparate Assistente tecnico o qualifiche equiparate
Coadiutore superiore	5ª qualifica funzionale	Coadiutore tecnico superiore o qualifiche equiparate Coadiutore tecnico principale o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica o con 13 anni di anzianità nella carriera Operatore tecnico - livello differenziato o qualifiche equiparate Operatore tecnico all'8ª classe stipendiale Operatore tecnico con 12 anni di anzianità nella qualifica o qualifiche equiparate Operatore tecnico già vincitore di concorso a coadiutore principale o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica
Coadiutore principale Coadiutore	4ª qualifica funzionale	Operatore tecnico o qualifiche equiparate Coadiutore tecnico principale e coadiutore tecnico o qualifiche equiparate Operaio specializzato
Agente tecnico capo	3ª qualifica funzionale	Agente tecnico livello differenziato o qualifiche equiparate Commesso capo o qualifiche equiparate Operaio qualificato Agente tecnico con 7 anni di anzianità nella qualifica o qualifiche equiparate
Agente tecnico	2ª qualifica funzionale	Agente tecnico o qualifiche equiparate Operaio comune

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 Il Ministro per la funzione pubblica

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 agosto 1981.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfettario di determinazione dell'imponibile della imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto, in particolare, l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facoltà di stabilire, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale; e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ed assicurarne l'applicazione;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1979 e 25 agosto 1980 che hanno fissato le condizioni a cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema di accertamento forfettario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Ravvisata l'opportunità di adeguare il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi predetti ai mutati valori monetari ed alle intervenute variazioni nel prezzo medio dei biglietti d'ingresso ai cinematografi;

Decreta:

Il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per poter corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi sulla base di un imponibile forfettario giornaliero, stabilito in L. 850 con il decreto ministeriale 25 agosto 1980, è fissato in L. 1000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 agosto 1981

Il Ministro: FORMICA

(5056)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 luglio 1980, n. 390;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della predetta sezione in data 9 ottobre 1980;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

E' approvata la modifica degli articoli 2, primo comma, e 3, primo comma, dello statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1981

Il Ministro del tesoro

ANDREATTA

*Il Ministro**del turismo e dello spettacolo*

SIGNORELLO

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 2, primo comma. — La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito per promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale nonché del settore circense e dello spettacolo viaggiante, fatta eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate, anche sotto forma di anticipazioni sulle sovvenzioni e contributi statali assegnati per manifestazioni di prosa, liriche e musicali da effettuare in Italia e all'estero.

Art. 3, primo comma. — Il fondo di dotazione della Sezione è di L. 2.200.000.000 di cui L. 2.000.000.000 apportati dallo Stato e L. 200.000.000 apportati dalla Banca nazionale del lavoro.

Di tale disponibilità una quota di lire 500 milioni è destinata alla concessione di anticipazioni sui contributi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390, riguardante « Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante » nonché alla concessione di mutui per il rinnovo, l'ammodernamento e la ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

(5037)

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 1981.

Erogazione di un aiuto comunitario per il cotone per la campagna di commercializzazione 1981-82.

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio del 27 luglio 1981 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone;

Visto il regolamento (CEE) n. 2168/81 del Consiglio del 27 luglio 1981 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981-82, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato e la quantità di cotone per la quale l'aiuto è concesso nella totalità;

Visto il regolamento (CEE) n. 2170/81 del Consiglio del 27 luglio 1981 che fissa il prezzo minimo per il cotone non sgranato per la campagna 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) n. 2183/81 della commissione del 30 luglio 1981 recante modalità di applicazione del regime di integrazione per il cotone;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1978, n. 144, relativa all'istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, che appresso sarà denominata con la sola sigla A.I.M.A.;

Considerata la necessità di emanare, per la campagna di commercializzazione 1981-82, le disposizioni nazionali per l'attuazione delle norme previste nei sopra citati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto per il cotone di cui al regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, vanno osservate per la campagna di commercializzazione 1981-82, le disposizioni stabilite con il presente decreto in applicazione della regolamentazione comunitaria specificata in premessa.

Art. 2.

L'aiuto di cui al precedente art. 1 è concesso, dietro domanda, a favore dello sgranatore che soddisfi alle condizioni ed osservi gli obblighi previsti dal presente decreto ed in particolare:

immagazzini il cotone non sgranato e sgranato raccolto nella Comunità in locali diversi da quelli in cui viene depositato il cotone importato da Paesi terzi; per il cotone raccolto nella Comunità tenga una contabilità di magazzino distinta da quella relativa al cotone di origine extra comunitario;

abbia, eventualmente, stipulato con il produttore un contratto di acquisto del cotone non sgranato.

Art. 3.

Lo sgranatore di cotone, che intende beneficiare dello aiuto di cui al presente decreto, dovrà depositare, non oltre il 30 aprile 1982, presso l'A.I.M.A., per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale ricadono le superfici investite a cotone, una domanda di aiuto corredata:

dal contratto di cui al precedente art. 2 oppure da una dichiarazione sottoscritta dal produttore dalla quale risulti il quantitativo di cotone non sgranato consegnato, con relativa data di consegna;

da un impegno a pagare al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo di 72,20 ECU/100 Kg fissato con regolamento (CEE) n. 2170/81 del Consiglio del 27 luglio 1981.

Qualora la sgranatura venisse effettuata per conto del produttore, lo sgranatore dovrà rilasciare una dichiarazione con la quale si impegna a trasferire a favore del produttore stesso l'aiuto che percepirà.

Art. 4.

Per il cotone che, a 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, dovesse risultare sgranato, lo sgranatore è tenuto a presentare entro i successivi 5 giorni da detto termine, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territo-

riale ricadono le superfici investite a cotone, una dichiarazione di avvenuta lavorazione con specifica indicazione dei corrispondenti quantitativi e dei dati anagrafici dei rispettivi produttori.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti rilasceranno un attestato da cui risulti che, sulla base degli elementi acquisiti, la quantità di cotone oggetto della domanda si presenta compatibile in rapporto sia alla quantità sgranata che alle possibilità produttive delle superfici messe a coltura nella campagna 1981.

Per il cotone non ancora sottoposto a processo di sgranatura, lo sgranatore è tenuto a presentare allo stesso ispettorato una domanda di messa sotto controllo delle quantità di cotone non sgranato oggetto della domanda.

La domanda di messa sotto controllo deve contenere:

cognome, nome ed indirizzo del richiedente;
quantitativo del cotone non sgranato per il quale è stata richiesta la messa sotto controllo;
riferimento alla domanda di aiuto.

Il suddetto ispettorato, effettuata la verifica, rilascerà apposita attestazione in ordine al quantitativo di prodotto messo sotto controllo.

Tale attestazione o la dichiarazione concernente la possibilità di produzione del cotone di cui al secondo comma del presente articolo dovrà essere trasmessa all'A.I.M.A. unitamente alla domanda di aiuto.

Art. 5.

L'importo unitario dell'aiuto che sarà fissato una volta al mese sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa comunitaria specificata in premessa, nell'ambito del periodo più rappresentativo per lo smercio del cotone, è quello valido il giorno della presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato.

Art. 6.

Al pagamento dell'aiuto di cui al presente decreto provvede l'A.I.M.A., con l'osservanza delle norme previste anche dagli altri regolamenti comunitari disciplinanti la materia.

Art. 7.

I controlli necessari per la determinazione dei quantitativi di cotone ammissibili all'aiuto e per il riconoscimento del relativo diritto vengono eseguiti, per conto dell'A.I.M.A., dagli ispettorati provinciali della agricoltura nelle cui circoscrizioni territoriali ricadono le superfici coltivate a cotone.

Art. 8.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono tenuti a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela dei prodotti agricoli, per gli adempimenti di competenza:

entro il 10° giorno di ogni mese, i quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto nel mese precedente;
entro il 10° giorno di ogni mese, i quantitativi messi sotto controllo nel mese precedente;

entro il 15 giugno 1982 le quantità medie di cotone sgranato e le rese medie, espresse in cotone sgranato e in semi di cotone, constatate durante la campagna in corso.

L'A.I.M.A. è tenuta a trasmettere al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela dei prodotti agricoli, al più tardi entro il 15° giorno successivo a quello della fine di ogni campagna i quantitativi per i quali l'aiuto è stato riconosciuto a valere sulla campagna precedente.

Art. 9.

Il tasso di conversione in moneta nazionale da applicare al prezzo minimo è quello in vigore alla data di conclusione del contratto oppure alla data di consegna del prodotto allo sgranatore.

Il tasso di conversione in moneta nazionale da applicare all'aiuto è quello in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 10.

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati e notizie inesatte, soggiace per effetto delle false dichiarazioni alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5036)

**DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IN SUNTO**

1980

DECRETO 20 agosto 1980, n. 1192.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Monte Sant'Angelo.

N. 1192. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Monte Sant'Angelo (Foggia) a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 267

DECRETO 20 agosto 1980, n. 1193.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per le industrie metalmeccaniche in Novi Ligure.

N. 1193. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Novi Ligure (Alessandria), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico industriale per le industrie metalmeccaniche e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 268

DECRETO 20 agosto 1980, n. 1194.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Nocera Inferiore.

N. 1194. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Nocera Inferiore (Salerno), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 269

DECRETO 20 agosto 1980, n. 1195.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Cinisello Balsamo.

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Cinisello Balsamo (Milano), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 266

DECRETO 20 agosto 1980, n. 1196.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri in Ceva.

N. 1196. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Ceva (Cuneo), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 265

DECRETO 20 agosto 1980, n. 1197.

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Codogno.

N. 1197. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituita in Codogno (Milano), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo già funzionante, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 264

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Nomina di un vice commissario
per le zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 agosto 1981, avente effetto immediato, il generale di corpo d'armata dott. Giacinto Antonelli, comandante del X Comiliter, è stato nominato vice commissario per le zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980, in sostituzione del generale di corpo d'armata dott. Ninetto Lugaresi.

(5121)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1981) inserendo in esso le modifiche apportate dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 458 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1° novembre 1980 si trovino nella posizione di richiamati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio fino al 31 dicembre 1982 sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado.

Fino al 31 dicembre 1982 i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultino in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio provvisti di incarico, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado, sino ad un massimo di tre anni dalla data sotto la quale avrebbero dovuto essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 804.

Gli ufficiali di cui al presente articolo qualora rinuncino a ricoprire gli incarichi loro assegnati sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di assegnazione dell'incarico.

Art. 2.

Dal 31 dicembre 1980 e fino al 31 dicembre 1982 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al sessanta per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo risultino inferiori a detta percentuale.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte per l'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano transitati a disposizione possono chiedere il passaggio in detta posizione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Nei confronti di detti ufficiali si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; essi sono valutati dopo che siano stati almeno due anni provvisti di incarico nella posizione di a disposizione.

Per i tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da prendere in esame per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, transitano nella posizione di « a disposizione » ai sensi del precedente comma, si applicano le norme dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Ai predetti ufficiali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 17 della citata legge, quale modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del cap. 2802 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(5057)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Il decreto ministeriale concernente autorizzazione alla S.p.a. Saipem a svolgere una attività di deposito, controllo, manutenzione, riparazione e revisione di propri mezzi, attrezzature e materiali nel porto di Trieste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1981, è datato 26 giugno 1981 e non 3 luglio 1981, come erroneamente stampato.

(5072)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 18 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1233,05	1233,05	1233,02	1233,05	1233 —	1237,50	1232,95	1233,05	1233,05	1233,05
Dollaro canadese	1013 —	1013 —	1014 —	1013 —	1013,64	1013 —	1013,20	1013 —	1013 —	1013 —
Marco germanico	498,90	498,90	499 —	498,90	499,08	498,35	498,70	498,90	498,90	498,90
Fiorino olandese	449,72	449,72	450,10	449,72	449,67	449,70	449,85	449,72	449,72	449,70
Franco belga	30,539	30,539	30,55	30,539	30,54	30,50	30,53	30,539	30,539	30,50
Franco francese	209,69	209,69	209,15	209,69	209,34	209,15	209,60	209,69	209,69	209,70
Lira sterlina	2277,80	2277,80	2281,75	2277,80	2280,43	2276 —	2280 —	2277,80	2277,80	2277,80
Lira irlandese	1820 —	1820 —	1820 —	1820 —	1819,90	—	1815,60	1820 —	1820 —	—
Corona danese	158,55	158,55	158,75	158,55	158,61	158,50	158,64	158,55	158,55	158,55
Corona norvegese	200,95	200,95	201 —	200,95	201,02	200,90	200,80	200,95	200,95	200,95
Corona svedese	234,85	234,85	234,90	234,85	234,96	234,80	235 —	234,85	234,85	234,85
Franco svizzero	572,84	572,84	573,40	572,84	573,22	572,20	573,80	572,84	572,84	572,65
Scellino austriaco	70,976	70,976	71,15	70,976	71,11	70,95	70,80	70,976	70,976	70,95
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,58	18,70	18,55	18,70	18,25	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	12,402	12,402	12,40	12,402	12,38	12,40	12,405	12,402	12,402	12,40
Yen giapponese	5,40	5,40	5,40	5,40	5,39	5,29	5,3980	5,40	5,40	5,40

Media dei titoli del 18 agosto 1981

Rendita 5% 1935	41,400	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82 .	97,775
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,650	» » » » 1- 6-1980/82 .	97,825
» 5,50% » » 1968-83	83,900	» » » » 1- 7-1979/82 .	98,125
» 5,50% » » 1969-84	80,350	» » » » 1- 7-1980/82 .	98,325
» 6% » » 1970-85	76,875	» » » » 1- 8-1980/82 .	98,700
» 6% » » 1971-86	70,300	» » » » 1-10-1979/82 .	97,275
» 6% » » 1972-87	70,975	» » » » 1-10-1980/82 .	97,800
» 9% » » 1975-90	70,800	» » » » 1-12-1980/82 .	98,375
» 9% » » 1976-91	72,650	» » » » 1- 1-1980/83 .	98,500
» 10% » » 1977-92	77,975	» » » » 1-10-1980/83 .	99,025
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,875	Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	91,695
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,425	» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90,325	» » » 12% 1- 4-1982	95,300
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,500	» » » 15% 1- 1-1983	95 —
» » » » 1-12-1979/81	99,150	» » » 12% 1-10-1983	85,650
» » » » 1- 1-1980/82	99,345	» » » 12% 1- 1-1984	84,725
» » » » 1- 3-1980/82	98,400	» » » 12% 1- 4-1984	84,300
» » » » 1- 5-1979/82	97,875	» » » 12% 1-10-1984	83,275
		» » Nov. 12% 1-10-1987	82,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 agosto 1981

Dollaro USA	1233 —	Corona danese	158,595
Dollaro canadese	1013,10	Corona norvegese	200,875
Marco germanico	498,80	Corona svedese	234,925
Fiorino olandese	449,785	Franco svizzero	573,32
Franco belga	30,534	Scellino austriaco	70,888
Franco francese	209,645	Escudo portoghese	18,475
Lira sterlina	2278,90	Peseta spagnola	12,403
Lira irlandese	1817,80	Yen giapponese	5,399

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 19 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1245,55	1245,55	1245,70	1245,55	1245,50	1234 —	1245,45	1245,55	1245,55	1245,55
Dollaro canadese	1027 —	1027 —	1027 —	1027 —	1027,03	1027 —	1026,70	1027 —	1027 —	1027 —
Marco germanico	497,50	497,50	498 —	497,50	497,59	498,20	497,75	497,50	497,50	497,50
Fiorino olandese	448,67	448,67	449,58	448,67	449,47	448,65	448 —	448,67	448,67	448,65
Franco belga	30,50	30,50	30,55	30,50	30,65	30,50	30,57	30,50	30,50	30,50
Franco francese	208 —	208 —	208,10	208 —	209,01	208,40	207,84	208 —	208 —	208 —
Lira sterlina	2272,30	2272,30	2276 —	2272,30	2280,51	2290,25	2254 —	2272,30	2272,30	2272,30
Lira irlandese	1810 —	1810 —	1826 —	1810 —	1832,65	—	1820 —	1810 —	1810 —	—
Corona danese	158,41	158,41	158,70	158,41	158,55	158,40	158,57	158,41	158,41	158,40
Corona norvegese	200,95	200,95	202,10	200,95	201,79	200,95	202,70	200,95	200,95	200,95
Corona svedese	234,35	234,35	235,10	234,35	235,48	234,30	234,80	234,35	234,35	234,35
Franco svizzero	571,75	571,75	572 —	571,75	571,85	572,25	571 —	571,75	571,75	571,75
Scellino austriaco	70,927	70,927	70,90	70,927	70,99	70,90	71,10	70,927	70,927	70,90
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,70	18,70	18,77	18,65	18,25	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	12,44	12,44	12,41	12,44	12,43	12,45	12,455	12,44	12,44	12,45
Yen giapponese	5,388	5,388	5,45	5,388	5,383	5,38	5,375	5,388	5,388	5,38

Media dei titoli del 19 agosto 1981

Rendita 5 % 1935	41,400	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	97,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,750	» » » » 1- 6-1980/82	97,875
» 5,50 % » » 1968-83	83,900	» » » » 1- 7-1979/82	98,175
» 5,50 % » » 1969-84	80,350	» » » » 1- 7-1980/82	98,300
» 6 % » » 1970-85	76,900	» » » » 1- 8-1980/82	98,550
» 6 % » » 1971-86	70,300	» » » » 1-10-1979/82	97,275
» 6 % » » 1972-87	70,975	» » » » 1-10-1980/82	97,375
» 9 % » » 1975-90	70,800	» » » » 1-12-1980/82	98,225
» 9 % » » 1976-91	72,500	» » » » 1- 1-1980/83	98,200
» 10 % » » 1977-92	7,975	» » » » 1-10-1980/83	98,975
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,875	Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,675
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,425	» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325	» » » 12 % 1- 4-1982	95,350
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,525	» » » 15 % 1- 1-1983	94,775
» » » » 1-12-1979/81	99,050	» » » 12 % 1-10-1983	86,100
» » » » 1- 1-1980/82	99,325	» » » 12 % 1- 1-1984	84,650
» » » » 1- 3-1980/82	98,425	» » » 12 % 1- 4-1984	84,225
» » » » 1- 5-1979/82	97,575	» » » 12 % 1-10-1984	83,200
		» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 agosto 1981

Dollaro USA	1245,50	Corona danese	158,49
Dollaro canadese	1026,85	Corona norvegese	201,325
Marco germanico	497,625	Corona svedese	234,575
Fiorino olandese	448,335	Franco svizzero	571,375
Franco belga	30,535	Scellino austriaco	71,013
Franco francese	207,92	Escudo portoghese	18,475
Lira sterlina	2263,15	Peseta spagnola	12,447
Lira irlandese	1815 —	Yen giapponese	5,381

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al terzo corso di preparazione con concessione di centonovantasei borse di studio, per il reclutamento di centosessantatre impiegati delle carriere direttive amministrative.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del bando di concorso pubblico, per l'ammissione al terzo corso di preparazione, con concessione di centonovantasei borse di studio, per il reclutamento di centosessantatre impiegati delle carriere direttive amministrative (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 14 novembre 1980), si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata affissa la graduatoria finale di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso suddetto.

Pertanto, i vincitori utilmente collocati nei primi centonovantasei posti della suddetta graduatoria, dovranno, a pena di decadenza, provvedere entro trenta giorni dal presente avviso, all'invio dei documenti prescritti e secondo le modalità previste nello stesso art. 12 sopracitato.

(5074)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a quarantaquattro posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI ASCOLI PICENO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quarantaquattro posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ascoli Piceno.

Il 10% di tali posti, pari a quattro, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta o titolo equipollente;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato A, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ascoli Piceno dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutativi

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Ascoli Piceno in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutativi sono:

1) titoli di studio superiori al diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Ascoli Piceno, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatori di opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatori di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatore e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Ascoli Piceno. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta oppure copia autentica di detto titolo su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Qualora la scuola presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato ancora il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino

le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Ascoli Piceno e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del presente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla ex tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto, soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo, il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, addì 17 marzo 1981

Il direttore provinciale coordinatore ANGIERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1981
Registro n. 2 Poste, foglio n. 293

ALLEGATO A

*Alla direzione provinciale delle poste
e delle telecomunicazioni di Ascoli
Piceno*

Il sottoscritto (1)
nato a il
residente in via n.
provincia chiede di essere ammesso
al concorso per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta
direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con
ordinanza 17 marzo 1981, n. 056/81.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso il ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: (5);

7) è alle dipendenze del Ministero con la qualifica di (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . , che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data,

Firma

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva: di essere attualmente in servizio militare presso . . . , di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . , ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4993)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

Con decreto del presidente della giunta regionale 25 maggio 1981, n. 487/SAN.CO, la commissione giudicatrice del concorso riservato, per titoli ed esami, ai sensi degli articoli 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e 24-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per la copertura di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como, indetto con decreto del presidente della giunta regionale 12 novembre 1980, n. 449/SAN.CO, è stata costituita come segue:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Piantieri dott. Guerino, medico provinciale f.f. di Varese;
Cavallo Giuseppe, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale;

Valsecchi prof. Aldo, primario ostetrico-ginecologo dell'ospedale Valduce di Como;

Lovotti prof. Adalberto, primario ostetrico-ginecologo dell'ospedale di Lecco;

Morelli Giuseppina, ostetrica condotta del consorzio Olginate-Pescate-Garlate.

Segretario:

Culotta Rosario, funzionario dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo in Como.

(5060)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunale, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo L. 60.000
Semestrale L. 33.000
Un fascicolo L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo L. 22.000
Semestrale L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo L. 52.000
Semestrale L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disgiunti, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore